

3. STRUTTURA DIRETTIVA E ORGANI DELLA SCUOLA	3. STRUTTURA DIRETTIVA E ORGANI DELLA SCUOLA
<p>1. Le figure direttive e gli organi della scuola che ne assicurano il funzionamento sotto il complessivo profilo didattico, organizzativo e amministrativo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il direttore della Scuola;</li> <li>- il direttore didattico;</li> <li>- il Consiglio tecnico scientifico;</li> <li>- il Comitato di gestione.</li> </ul> <p>2. Il direttore della scuola promuove e assicura tutte le iniziative e azioni necessarie per l'attuazione del presente progetto e per il funzionamento della scuola sotto il complessivo aspetto tecnico amministrativo e organizzativo. Individua pertanto le necessarie azioni, iniziative e attività da sottoporre agli organi di gestione didattico e amministrativo quali: programmi di funzionamento e didattici, definisce il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Comitato di gestione, stipula attraverso il Settore di protezione civile convenzioni con soggetti pubblici e privati per le attività didattiche e di funzionamento della scuola.</p> <p>3. Il direttore didattico presiede a tutte le attività didattiche e formative della scuola, formula gli indirizzi per il corpo docente e non docente e assicura la materiale conduzione della scuola.</p> <p>4. Il Consiglio tecnico scientifico è costituito dal direttore della scuola che lo presiede, dal direttore didattico con funzioni di vice presidente e da n. 3 esperti nei settori formativi, amministrativo, tecnico scientifico e operativo nel campo della protezione civile, da un rappresentante del nucleo stabile di docenza.</p> <p>Il Consiglio tecnico scientifico assolve in particolare ai seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elabora e formula il piani annuale didattico di lavoro;</li> <li>- elabora i programmi dei corsi, stages, giornate di studio, attività di tutoraggio definendone gli insegnamenti e le modalità attuative, attività di formazione a distanza.</li> <li>- sovrintende alla gestione complessiva dei programmi e dei corsi per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.</li> <li>- valuta i risultati dei corsi</li> <li>- propone le docenze (interne ed esterne alla scuola)</li> </ul>	<p>1. (<i>idem</i>)</p> <p>2. (<i>idem</i>)</p> <p>3. (<i>idem</i>)</p> <p><b>3 bis. Il Direttore della Scuola regionale di protezione civile e il Direttore Didattico durano in carica tre anni decorrenti dall'adozione dei relativi decreti di nomina del Presidente della Giunta regionale.</b></p> <p>4. Il Consiglio tecnico scientifico è costituito dal direttore della scuola che lo presiede, dal direttore didattico con funzioni di vice presidente e da n. 3 esperti nei settori formativi, amministrativo, tecnico scientifico e operativo nel campo della protezione civile, da un rappresentante del nucleo stabile di docenza.</p> <p>Il Consiglio tecnico scientifico assolve in particolare ai seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elabora e formula il piani annuale didattico di lavoro;</li> <li>- elabora i programmi dei corsi, stages, giornate di studio, attività di tutoraggio definendone gli insegnamenti e le modalità attuative, attività di formazione a distanza.</li> <li>- sovrintende alla gestione complessiva dei programmi e dei corsi per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.</li> <li>- valuta i risultati dei corsi</li> <li>- propone le docenze (interne ed esterne alla scuola)</li> </ul>

I componenti del Consiglio tecnico scientifico sono nominati dal presidente della Giunta regionale o in caso di delega dall'Assessore regionale alla protezione civile.

5. Il Comitato di gestione è composto da n. 3 membri: Il direttore della scuola, il dirigente del Settore regionale di programmazione interventi di protezione civile sul territorio o suo delegato e dal coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia, tutela dell'Ambiente e protezione civile.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- discute recepisce il piano annuale delle attività didattiche proposte dal Consiglio tecnico scientifico.
- Formula proposte al Settore regionale di programmazione interventi di protezione civile sul territorio per il bilancio preventivo di funzionamento della scuola.
- designa i docenti o consulenti esperti esterni per aspetti specialistici.
- discute e approva il bilancio consuntivo.

**Gli esperti, componenti del Consiglio tecnico scientifico, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di delega, dall'Assessore regionale alla protezione civile.**

**I predetti componenti durano in carica tre anni decorrenti dall'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Consiglio Tecnico Scientifico.**

**Se nel corso dell'espletamento dell'incarico vengono a mancare uno o più degli esperti componenti del Consiglio, alla nomina del sostituto provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale.**

**Il sostituto così nominato scadrà al termine di scadenza naturale previsto per l'organo.**

5. Il Comitato di gestione è composto da n. 3 membri: L'Assessore alla Protezione Civile, il direttore della scuola e dal dirigente del Settore regionale di programmazione interventi di protezione civile sul territorio o suo delegato.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- discute recepisce il piano annuale delle attività didattiche proposte dal Consiglio tecnico scientifico;
- Formula proposte al Settore regionale di programmazione interventi di protezione civile sul territorio per il bilancio preventivo di funzionamento della scuola;
- designa i docenti o consulenti esperti esterni per aspetti specialistici;
- discute e approva il bilancio consuntivo.

**6. Qualora, a causa di impedimento di uno o più dei soggetti nominati ai sensi della presente disposizione, non sia possibile assicurare il funzionamento dell'organo o della figura direttiva cui sono preposti, i compiti attribuiti vengono svolti in via temporanea, e nelle more dell'adozione del decreto presidenziale di sostituzione, dal Comitato di gestione.**

